

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 44.

Modifica della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'artigianato».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 23 della legge
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2

Modifica dell'articolo 24 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«2. Tale manifesto deve essere affisso per la durata di 15 giorni continuativi negli albi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei comuni della provincia, dandone notizia sulla stampa locale.»

Art. 3

Modifica dell'articolo 28 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti il seggio elettorale spettano il rimborso delle spese di viaggio con le modalità stabilite per i dirigenti regionali ed una indennità forfettaria di lire 150.000 lorde, aumentata del cinquanta per cento per il Presidente.»

Art. 4

Modifica dell'articolo 34 della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 e successive modificazioni

1. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato, già prorogato dall'articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 44

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Floriano Prà, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 luglio 1994, n. 46/ ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 luglio 1994, dove ha acquisito il n. 459 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3^a commissione consiliare;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 agosto 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giorgio Gabanizza, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 agosto 1994, n. 7756;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 9 agosto 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 settembre 1994, n. 3845/22612, ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'artigianato.